



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

104/2015
Luglio/14/2015 (*)
Napoli 23 Luglio 2015

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 13 luglio scorso, annuncia l'obiettivo "zero controlli". Per l'effetto, partiranno le comunicazioni preventive per le partite Iva basate sugli incroci da spesometro e compensi certificati nel modello 770.

In caso di anomalie rilevate sugli studi di settore, spesometro e modello 770, ***l'Agenzia delle Entrate cambia il proprio *modus operandi* passando dagli invasivi "controlli" alle più soft "comunicazioni", dando così ai contribuenti la possibilità di ravvedersi e fornire chiarimenti al Fisco prima ancora di vedersi recapitare un atto ufficiale.***

Le comunicazioni pronte a partire sono oltre 190.000: l'obiettivo dichiarato dall'Agenzia delle Entrate è arrivare a "zero controlli", aiutando, in tal modo, i contribuenti a mettersi in regola più facilmente.

Un piccolo passo verso la sempre più richiesta semplificazione: le comunicazioni *de quibus*, infatti, permetteranno di valutare la propria posizione, scegliere se fornire chiarimenti ovvero rimediare ad eventuali errori e inesattezze.

Le comunicazioni preventive sono basate sugli incroci dei dati da spesometro (art. 21 DL n. 78/2010) e da modello 770 (quadro Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), oltre alle ormai consuete incoerenze da studi di settore. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di partita iva le informazioni

inviata dai loro clienti da cui risultano non dichiarati ricavi e le possibili anomalie nella dichiarazione dei redditi dovute alla mancata indicazione di compensi che sono stati invece certificati dai sostituti d'imposta nel modello 770/2012 redditi 2011.

Il palese obiettivo è quello di informare "a monte" il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte rilevazioni.

Grazie a queste segnalazioni che viaggeranno via PEC, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento operoso, beneficiando così, di una significativa riduzione delle sanzioni.

Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Il provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, stabilisce le modalità con cui le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, i fatidici controlli.

Nel caso in cui l'interessato non risulti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo, l'Agenzia provvede comunque ad inviare le informazioni in suo possesso tramite posta ordinaria.

I contribuenti potranno richiedere informazioni e/o fornire chiarimenti, anche e soprattutto tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute.

Condivisione e collaborazione

Il rapporto tra Fisco e contribuenti, in questi ultimi anni improntato sempre più alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione sempre più avanzate, consente quindi ai titolari di partita iva che ricevono le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, eventualmente di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n.472/1997).

E' pertanto possibile, in tal modo, di beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una *chance* che resta

salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (ai sensi degli articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973).

Studi di Settore - più dati condivisi

Il provvedimento *de quo* è inteso a stimolare l'assolvimento spontaneo degli obblighi, e segue le disposizioni precedenti riguardanti l'intero pacchetto di elementi e informazioni relative agli studi di settore da condividere con il contribuente.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel cassetto fiscale:

- gli inviti a presentare i modelli studi di settore, se non ha provveduto;
- i modelli di studi di settore trasmessi;
- l'elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra il modello Unico e i dati degli studi di settore;
- le segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario per comunicare eventuali giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi;
- le risposte inviate dal contribuente, anche tramite il suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;
- le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

Allo stesso scopo, il Fisco invierà anche un prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati e il documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software Gerico.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT